

## **Relazione redatta da:**

*Badas Maria Cristina*

*matricola n° 2/67/00063*

*anno 2019/2020*

*Rigliaco Paola*

*matricola n° 2/67/00039*

*anno 2019/2020*

# *IL segreto bancario*

## **Breve introduzione:**



*"Seguite i soldi,  
troverete la mafia"*

***Cit. Magistrato Giovanni Falcone***

*Per combattere la mafia e contrastarne il potere, che è indubbiamente legato al denaro , bisogna seguire la traccia dei soldi, siano essi in Italia, o depositati e/o investiti all'estero.*

*Allentando, indebolendo l'istituto del segreto bancario (che illustreremo a breve) a livello globale, e avviando indagini e accertamenti minuziosi in banche, istituti finanziari e imprese, la tracciabilità del denaro diventa sempre più importante non solo per facilitare il lavoro degli uffici finanziari dello Stato per comprendere i redditi personali ai fini del calcolo della propria capacità contributiva sancita dalla Costituzione all'art. 53 (che afferma il dovere al concorso alle spese pubbliche), ma anche per contrastare, l'elusione e l'evasione fiscale, soprattutto delle mafie che godono di ingenti quantità di denaro, principalmente derivate da attività illecite e perciò nascoste al controllo del Fisco.*



**IL SEGRETO BANCARIO  
IN ITALIA**

Con la locuzione **segreto bancario** si vuole intendere l'istituto di tutelare della riservatezza di cui godono i clienti in riferimento ai rapporti d'affari che questi intrattengono con gli istituti bancari. Benché il **segreto bancario** non sia disciplinato specificatamente nella normativa italiana, il suo fondamento normativo si può ricavare dall'esame di diverse leggi di diverso rango che, sotto vari profili (penale, fiscale, amministrativo), consentono di ricavare sia le norme a tutela della riservatezza dei rapporti tra i clienti e la banca, sia gli aspetti di trasparenza bancaria nei confronti del Fisco e dell'Autorità Giudiziaria.

Alla base di questa normativa esistono una serie di richiami indiretti negli articoli **13 14** e **15** della **Costituzione** per la tutela della libertà, inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza oltre ad ogni altra forma di comunicazione, quindi anche per il cd “estratto conto bancario”, mentre l’art. 47 Cost. riferisce come la Repubblica incoraggi e tuteli il risparmio in tutte sue forme, incentivando in un certo senso anche il “**segreto bancario**”.

Per contro, a conferma dell’inesistenza di un vero e proprio segreto bancario assoluto in Italia, esiste l’art. 25 del codice di procedura penale che prevede che l’Autorità Giudiziaria, se opera per la repressione di un reato può ottenere e gestire tutte le informazioni di cui necessita e, all’occorrenza procedere al sequestro di ogni tipo di documento, oltre che dei titoli, dei valori, ecc..

Il **segreto bancario**, se inteso quindi come divieto per gli operatori bancari, vieta loro di fornire a terzi informazioni sulle posizioni finanziarie dei propri clienti, a persona non autorizzate, è totalmente assorbito dalla più ampia legislazione in materia di protezione dei dati: il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (**GDPR General Data Protection Regulation**), ufficialmente regolamento UE n. 2016/679.

Prima dell’entrata in vigore del **GDPR**, il **segreto bancario** è stato oggetto di attenzione da parte del Garante della Privacy attraverso un provvedimento del 12 maggio 2011 (G.U. n. 127 del 3 giugno 2011). In questo provvedimento erano contenute alcune prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e **di tracciamento delle operazioni bancarie**: lo scopo era quello di regolare il trattamento dei dati personali degli interessati, cioè dei clienti delle banche, per garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali secondo quanto stabilito dal **Decreto legislativo n. 196 del 2003**.

Nello specifico l’Autorità Garante ha ritenuto opportuno prescrivere misure per il “**tracciamento**” degli accessi ai dati bancari dei clienti; indicazione dei tempi di conservazione dei relativi file di log; l’implementazione degli alert che rilevano intrusioni o accessi anomali ai dati bancari, tali da configurare eventuali trattamenti illeciti.

Con l’entrata in vigore del **GDPR**, l’approccio alla materia è cambiato drasticamente. Il **GDPR** richiede infatti che il titolare del trattamento dei dati personali sia in grado di garantire un livello di sicurezza “adeguato al rischio”. Questo significa che nell’implementare il sistema che garantisce la sicurezza dei dati, gli istituti bancari e quelli assicurativi (non c’è differenza su come i due devono comportarsi) dovranno attenersi sia a ciò che prevedono le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia, sia a quanto definito dal provvedimento del Garante del 2011, sia alle ulteriori misure informatiche e organizzative indicate dal **GDPR**.

Un’altra importante novità introdotta dal **GDPR** è un’unica autorità di controllo che fa da punto di riferimento a livello europeo per tutti quei gruppi bancari o assicurativi che trattano dati personali in più filiali dell’Unione Europea. Una sorta di “sportello unico” per i trattamenti transnazionali.

Appare pertanto chiaro, da questa breve rassegna che la tradizionale impostazione del **segreto bancario** sia stata in qualche modo assorbita dal più ampio quadro normativo della tutela dei dati personali e assuma, dal momento che il **GDPR** è un regolamento europeo valido in tutti i paesi UE, una valenza extra nazionale.

## **IL SEGRETO BANCARIO IN SVIZZERA e NEL RESTO D'EUROPA**



### **SVIZZERA**

In una trattazione in tema di segreto bancario non si può evitare di fare un passaggio sulla normativa del paese che per antonomasia è riconosciuto come la capitale del **segreto bancario**.

Secondo la definizione del Dipartimento Federale delle Finanze Elvetico, il **segreto bancario** è *la protezione dell'ambito privato dei clienti degli istituti bancari da interventi non giustificati da parte dello Stato*.

Introdotta in Svizzera nel 1934 durante la Grande Depressione per proteggere i capitali in fuga dalle mire dei governi dei paesi in crisi, l'istituto del **segreto bancario**, che ha reso proprio il sistema bancario elvetico uno dei più importanti a livello internazionale, sembrerebbe in teoria essere arrivato al rush finale. La Svizzera ha infatti **aderito** al **Common Reporting Standard (CRS)**, il sistema multilaterale di **scambio automatico di informazioni fiscali e finanziarie** (al quale dedicheremo un paragrafo in seguito). Sembrerebbe, infatti, che ora i colossi mondiali di gestione del denaro, come **UBS** e **Credit Suisse**, dovranno essere più collaborativi con le autorità e non dovranno essere ostili allo scambio automatico di informazioni rispetto a un centinaio di paesi, tra cui l'Italia.

In realtà, non è però tutto così semplice come sembra, poiché il Parlamento elvetico, è tutt'altro che entusiasta della possibilità e delle modalità con le quali possano essere utilizzati i dati trasmessi dal Fisco svizzero, ha fatto di tutto negli anni per **rallentare** lo **scambio automatico di informazioni** e renderlo dunque meno immediato. Inoltre, il Parlamento svizzero è riuscito a strappare una condizione favorevole per i clienti delle banche: infatti, tutti gli istituti bancari elvetici potranno comunicare ai propri clienti residenti all'estero la richiesta riguardante le loro informazioni e quali di queste trasmetteranno al Fisco dello stato di appartenenza.

Sulla base di ciò, i clienti delle banche potrebbero addirittura chiedere la modifica dei dati da comunicare e, in caso di mancato accordo, sottoporre la loro richiesta al tribunale civile.

### **AUSTRIA**

Oltre alla Svizzera, ci sono stati altri paesi europei in cui era possibile approfittare di normative più "forti" dal punto di vista del **segreto bancario**. Uno di questi era l'Austria dove la normativa sul **segreto bancario** ricalcava a grandi linee la legislazione della vicina Svizzera, offrendo ai clienti (anche stranieri) servizi bancari dotati di un alto grado di tutela della privacy. Successivamente anche l'Austria ha aderito all'accordo CRS, assumendosi l'obbligo di trasmettere alle autorità competenti le informazioni relative alle giacenze ed alle posizioni dei propri clienti nazionali ed esteri.

### **SAN MARINO**

E' un caso che riguarda in particolare modo l'Italia. Fino a poco tempo fa il vantaggio più grande di aprire un conto corrente a San Marino, è stato quello di avere una serie di escamotage, previsti dalle leggi locali in ambito bancario e finanziario, tali da permettere di **nascondere al fisco italiano** rendite, conti correnti e movimenti, favorendo quindi l'elusione e l'evasione fiscale.

Oggi però lo scenario è cambiato, grazie all'approvazione nel 2013 della convenzione tra San Marino e Italia che permette all'Italia di verificare e controllare i conti correnti sammarinesi e tutti i movimenti da e verso la Repubblica del Titano. Successivamente anche San Marino ha aderito all'accordo **CRS** dicendo definitivamente addio al segreto bancario.

## **SLOVENIA**

La Slovenia, anche per la sua posizione geografica a cavallo tra Ovest ed Est Europa è stata ed è ancora presa in considerazione da chi per vari motivi, non sempre leciti, preferisce aprire i propri rapporti bancari all'estero approfittando di una **maggiore protezione e riservatezza** (<https://www.ilsole24ore.com/art/slovenia-quelle-operazioni-bancarie-sospette-due-passi-dall-italia-AE7kYgWC>).

## **IL SEGRETO BANCARIO NEL RESTO DEL MONDO**



### **STATI UNITI D'AMERICA**

Gli USA hanno approvato nel 2000 una nuova legge (entrata in vigore nel 2004) sulla **conformità fiscale dei conto bancari esteri**, meglio nota con l'acronimo di **FACTA**. In estrema sintesi, la legge obbliga le banche straniere a inviare al Fisco americano informazioni sui loro clienti statunitensi. Le banche che non ottemperano a questo obbligo vengono sottoposte ad una pesante imposizione fiscale sulle loro transazioni con gli Stati Uniti, una "minaccia" molto pesante considerata la centralità degli USA nel sistema finanziario globale e la forza del dollaro come valuta di riferimento della quasi totalità delle transazioni finanziarie.

Paradossalmente però gli Stati Uniti **non hanno aderito al CRS**: questo significa che non vi è reciprocità nello scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi. Questo fa degli Stati Uniti, per certi versi, un nuovo enorme **paradiso fiscale** ad alto indice di segretezza bancaria, soprattutto in alcuni stati come il Delaware, il Wyoming e il Nevada, tanto da causare una sorta di "crisi finanziaria" ai piccoli paradisi fiscali (Cayman, Bermuda, e simili) che si sono visti sottrarre una grande parte di un business che costituiva la parte preponderante del loro PIL.

### **EMIRATI ARABI UNITI**

Possono sicuramente essere ancora considerati come un paradiso fiscale, data soprattutto una tassazione abbastanza vantaggiosa ma, in teoria, non più come un paese dove poter andare ad aprire rapporti bancari per usufruire di un **segreto bancario** integrale.

Anche gli Emirati infatti hanno infatti aderito allo scambio di informazioni automatico, sottoscrivendo il sistema multilaterale di scambio automatico di informazioni fiscali e finanziarie **Common Reporting Standard**. Da un punto di vista formale, sembrerebbe dunque che anche negli Emirati Arabi Uniti il **segreto bancario** sia arrivato al fotofinish ma, come per la Svizzera, sugli sviluppi pratici e sulle modalità di comunicazione di informazioni e di dati legati ai clienti delle banche arabe, c'è ancora molto da lavorare.

### **HONG KONG**

Tutte le banche e le società più importanti del mondo hanno o hanno avuto agenzie ad Hong Kong, non solo per il suo peculiare status di regione amministrativa autonoma cinese, particolarmente adatta agli **scambi finanziari** con la Cina, ma anche per il suo sistema bancario, altamente sviluppato, che assicura un'elevata riservatezza. Anche Hong Kong negli ultimi 20 anni ha stipulato accordi fiscali con Austria, Belgio, Brunei, Cina, Indonesia, Kuwait, Lussemburgo, Paesi Bassi, Thailandia, Ungheria e Vietnam. Hong Kong ha recentemente approvato la legge per l'adozione degli standard internazionali relativi allo scambio di informazioni e aderito al **CRS** nel 2018, annacquando di fatto la sua legislazione in tema di **segreto bancario**.



Rimangono così, dopo questa sorta di lotta globale al segreto bancario, almeno sulla carta, davvero pochi paesi caratterizzati da un vero e proprio segreto bancario.

Nel 2018 l'OCSE (*Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa*) ha stilato l'elenco dei paesi dove ancora nel 2018 rimane il segreto bancario, e sono:

- **Antigua** (solo per le società internazionali che hanno attività al di fuori del paese)
- **Barbuda**
- **Grenada**
- **Isole Vergini statunitensi**
- **Portorico** (solo per le società che operano nel settore bancario)
- **Bahamas**
- **Panama** (solo per quelle aziende i cui capitali provengono dall'estero o situate nella Colon Free Zone o operanti nelle Export Processing Zone)
- **Guatemala**
- **Isole Salomone**
- **Samoa**
- **Saint Lucia**
- **Saint Vincent e Grenadine**
- **Sant'Elena**
- **Sark**
- **Saint Kitts**
- **Isole Marshall**
- **Polinesia Francese**
- **Vanuatu**
- **Nauru**
- **Micronesia**
- **Kiribati**
- **Isole Cook**
- **Taiwan**
- **Macao**
- **Brunei**
- **Libano**
- **Oman**
- **Gibuti**
- **Liberia**
- **Maldivi**
- **Cipro**



Più volte citato nel corso di questa esposizione, il **CRS** (Common Reporting Standard) è un accordo internazionale promosso dall'OCSE che prevede lo scambio di informazioni automatiche tra i paesi aderenti riguardanti i conti correnti, i redditi da capitale, le imprese e le società anonime all'esclusivo scopo di combattere il riciclaggio e l'evasione fiscale internazionale.

Tra gli stati che hanno firmato l'adesione al **CRS**, rinunciando di fatto al segreto bancario, ci sono anche diversi paradisi fiscali come le Cayman, le Bermuda, il Liechtenstein e le Isole Vergini Britanniche.

Gli **Stati firmatari si obbligano**, con l'adesione a dare informazioni su conti, redditi e nomi di società anonime. Tali informazioni e verifiche non riguarderanno solo le banche ma anche gli intermediari finanziari, le agenzie, le società di investimento e le compagnie di assicurazione.

### ***IL FINANCIAL SECRECY INDEX***

Ovviamente nella pratica le cose funzionano diversamente dalla teoria e dalle prescrizioni delle leggi e dei trattati internazionali. Vuoi per inadeguatezza delle legislazioni interne, vuoi per reale volontà dei Governi di **complicare** il regolare scambio di informazioni a tutela di interessi diversi, permane in molti paesi un elevato indice di **“opacità finanziaria”**.

Annualmente la **Tax Justice Network**, una rete di ricercatori e attivisti che si occupa di evasione ed elusione fiscale a livello globale stila il **“Financial Secrecy Index”**, ovvero il cd **Indice di opacità finanziaria**, riporta la classifica dei paesi ritenuti nella sostanza più idonei ad essere considerati paradisi fiscali ad alto tasso di **segretezza finanziaria**.

<https://fsi.taxjustice.net/en/introduction/fsi-2018-results>

*Badas Maria Cristina & Rigliaco Paola  
Diritto Tributario - a.a. 2020/2021  
Università degli studi di Cagliari - Sardegna*